

CONSORZIO SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO
con sede in Montebelluna

REGOLAMENTO
DEL
SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE

(aggiornato con modifiche del 18 settembre 2002)

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.160 in data 15. 09.1999.
modifica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 207 in data 07.12.2000.
modifica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 in data 27.04.2000.
modifica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 86 in data 30.05.2000.
modifica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 205 in data 29.11.2000.
modifica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. in data 03.10.2001.
modifica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 216 in data 31.10.2001.
modifica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 193 in data 26.06.2002.
modifica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 289 in data 18.09.2002.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.1. Il presente regolamento disciplina il servizio di fornitura di acqua potabile gestito dal Consorzio Schievenin Alto Trevigiano, in seguito per brevità denominato Consorzio.

CAPO II – NORME RELATIVE AL CONTRATTO DI FORNITURA

Art. 2 DOMANDA DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE

- 2.1 La domanda di fornitura di acqua potabile per gli usi indicati all'art.23 è formulata al Consorzio telefonicamente o per iscritto utilizzando l'apposito modulo reperibile presso lo sportello dedicato all'utenza.

Art.3 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

- 3.1 Contestualmente al ricevimento della domanda, il dipendente incaricato comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90.
- 3.2 La domanda è istruita entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.
- 3.3 Se la domanda risulta incompleta o irregolare, l'interessato è invitato ad integrarla o a regolarizzarla entro il termine di 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine la domanda è archiviata d'ufficio.

Art. 4 ACCOGLIMENTO O DINIEGO DELLA DOMANDA

- 4.1 Entro il termine di cui all'art. 3 comma 3, il Consorzio, per iscritto, comunica all'interessato l'accoglimento o il diniego della domanda.
La comunicazione di accoglimento della domanda contiene l'invito a stipulare il contratto di fornitura entro i successivi 60 giorni, nonché l'indicazione della spesa da sostenere per l'allacciamento alla rete idrica e del termine presunto entro cui esso sarà eseguito.
La comunicazione di diniego indica i motivi del mancato accoglimento della domanda, tra quelli specificati al comma seguente.

- 4.2 La domanda di fornitura non può essere accolta quando:
- non è possibile collocare la tubazione e/o il contatore secondo la normativa tecnica e regolamentare vigente;
 - lo stesso richiedente, titolare di altra utenza, risulti in mora verso il Consorzio con i pagamenti ad essa relativi;
 - la quantità d'acqua richiesta è superiore a quella che può essere erogata.
- 4.3 Se cessano le cause di cui al precedente comma 2, l'istruttoria della domanda prosegue ai sensi dell'art.3.
- 4.4 Il richiedente che intende ritirare la domanda deve darne comunicazione scritta al Consorzio prima dell'inizio dei lavori di allacciamento dell'immobile alla rete idrica. In caso di mancata comunicazione, il richiedente non ha diritto ad alcun rimborso ed è tenuto a risarcire le spese per l'eventuale rimozione dell'allacciamento eventualmente realizzato.

Art. 5 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

- 5.1 La stipulazione del contratto di fornitura, che è subordinata al pagamento della spesa di cui all'art. 4 comma 1, è condizione necessaria per l'allacciamento dell'immobile alla rete idrica e per la conseguente erogazione di acqua potabile. All'utente è consegnata copia del contratto e un estratto del presente regolamento.
- 5.2 La domanda di fornitura di acqua potabile è archiviata d'ufficio se l'utente -salvo giustificato motivo- non stipula il contratto di fornitura nel termine di cui all'art.4, comma 1.
- 5.3 La fornitura d'acqua è attivata entro 15 giorni lavorativi dalla data di stipulazione del contratto; nel termine non sono computati i giorni necessari per ottenere dagli Enti competenti le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori di allacciamento.

Art. 6 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

- 6.1 Il contratto di fornitura ha efficacia dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dell'anno successivo. Esso s'intende poi automaticamente prorogato di anno in anno. E' comunque fatto salvo quanto previsto agli artt.11 e 22 del presente regolamento.

Art. 7 SERVITU'

- 7.1 Il proprietario dell'immobile da allacciare alla rete idrica è tenuto a concedere gratuitamente al Consorzio l'autorizzazione a collocare sopra e sotto il suolo di sua proprietà, le tubazioni, le diramazioni, i pozzetti e gli organi di manovra e controllo, con relativi accessori, necessari per l'erogazione dell'acqua potabile. Con la firma del contratto di fornitura l'utente concede automaticamente la servitù di acquedotto.
- 7.2 Se per realizzare l'allacciamento è necessario posizionare le tubazioni e/o le apparecchiature e i pozzetti in terreni di proprietà altrui, il richiedente deve acquisire, a proprie spese, la preventiva servitù di acquedotto.

Art. 8 SPESE DI ALLACCIAMENTO

- 8.1 I lavori per la realizzazione dell'allacciamento sono eseguiti dal Consorzio, con oneri a carico dell'utente. Il preventivo di spesa di cui all'art. 4 comma 1 è formulato secondo le tariffe determinate dal Consorzio.

Art. 9 CESSAZIONE DELL'UTENZA

- 9.1 L'utente che intende recedere dal contratto deve darne disdetta al Consorzio, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, e comunicare i dati di lettura del contatore. Entro 15 giorni dalla data di cessazione, il Consorzio sospende la fornitura di acqua potabile.
- 9.2 In caso di mancato preavviso, l'utente resta comunque obbligato verso il Consorzio fino a quando non gli subentra altro utente.
- 9.3 La fornitura di acqua potabile non viene sospesa nel caso in cui altro soggetto subentri all'utente cessato entro i successivi 10 giorni.
- 9.4 Analogo preavviso di cui al comma 1 è dato dall'utente che trasferisce il proprio recapito.

Art.10 SUBENTRO DI UTENZA

- 10.1 Il soggetto che intende subentrare ad altro utente deve farne richiesta al Consorzio e stipulare il contratto di fornitura. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, per quanto applicabili.

Art.11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

- 11.1 Il contratto di fornitura è risolto di diritto per decesso dell'utente, sempre che un suo familiare o parente non chieda di subentrarvi.

CAPO III – DISPOSIZIONI TECNICHE

Art.12 PUNTO DI CONSEGNA

- 12.1 Il contatore ed i relativi accessori costituiscono il punto finale dell'allacciamento idrico ed il punto di consegna dell'acqua potabile all'utente.

Art.13 CRITERI PER LA POSA DI CONDOTTE IN AREA DI LOTTIZZAZIONE

- 13.1 Prima di rilasciare la concessione a lottizzare, il Comune acquisisce il parere vincolante del Consorzio circa il percorso e la tipologia delle condotte idropotabili da collocare nell'area di intervento. Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare -in corso d'opera- l'esecuzione dei lavori e il rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite.
- 13.2 Per meglio individuare e preservare le condotte idriche da rotture accidentali in occasione di successivi interventi di scavo, è prescritto al lottizzante di interrare, per tutta la lunghezza delle condotte e ad un'altezza variabile fra i 20 e i 30 cm al di sopra di esse, un apposito nastro segnalatore indicante la dicitura del tipo "tubo acquedotto", munito di filo metallico.
- 13.3 La distanza minima tra le condotte idriche e le altre condotte o sottoservizi è fissata in cm 50 di luce netta in senso orizzontale; è vietato sovrapporre alla condotta idrica altre condotte o manufatti, salva preventiva autorizzazione scritta del Consorzio.
- 13.4 Prima di essere utilizzate le condotte idriche sono soggette a disinfezione e a successiva verifica di laboratorio, secondo le disposizioni di legge in materia sanitaria, e a collaudo in pressione, secondo le prescrizioni impartite dal Consorzio e in presenza di suo personale tecnico.

Art.14 MANUTENZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

- 14.1 La manutenzione delle opere di allacciamento è a carico del Consorzio, sempre che il tratto di condotta di allacciamento sia posizionato in area pubblica o di uso pubblico e il contatore risulti installato in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
- 14.2. In deroga al comma precedente, la manutenzione è a carico dell'utente nel caso in cui –nonostante la disposizione di cui all'art. 17 comma 4- non sia possibile od opportuno spostare il contatore al confine della proprietà privata, oppure quando per l'esecuzione dell'intervento si renda necessario operare su murature e pavimentazioni dell'immobile servito. In ogni caso le sole operazioni idrauliche sono effettuate dal Consorzio, con addebito della relativa spesa all'utente.

Art.15 SPOSTAMENTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

- 15.1 Per giustificati motivi, il Consorzio può spostare l'allacciamento da una condotta idrica ad un'altra o in diversa posizione, comunque conforme alle disposizioni del presente regolamento; le relative spese sono a carico dell'utente, solo se l'intervento è stato eseguito su sua richiesta e per sua utilità.

Art.16 CONTATORE

- 16.1 Ogni unità immobiliare deve disporre di un contatore per il rilievo del consumo d'acqua potabile, fornito a nolo dal Consorzio (o dal precedente gestore), che ne cura anche l'installazione. Il Consorzio determina la tipologia del contatore da installare, in relazione all'uso dell'acqua dichiarato dall'utente.
Salvo che per i fabbricati (o loro parti) già agibili o abitabili alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è ammesso l'uso di un solo contatore a servizio di più unità immobiliari, anche se situate nello stesso edificio.
- 16.1 Le utenze dotate di contatore privato, sono tenute a chiederne la sostituzione con altro fornito a nolo dal Consorzio entro un anno dall'approvazione del presente regolamento. In caso di mancata richiesta, la sostituzione verrà effettuata d'ufficio dal Consorzio.
- 16.2 Al contatore e agli organi di manovra a monte dello stesso sono applicati sigilli piombati per evitare qualsiasi manomissione. Dell'eventuale manomissione o rottura dei sigilli è responsabile l'utente.
- 16.3 L'utente è, inoltre, responsabile di qualsiasi alterazione o manomissione apportata all'involucro, ai meccanismi interni o agli attacchi del contatore ed è tenuto a rimborsare al Consorzio la spesa sostenuta per la sostituzione dello strumento alterato o manomesso.
- 16.4 Il contatore che per cause naturali (gelo ed usura) non fosse più in grado di registrare il reale consumo dell'acqua potabile sarà sostituito gratuitamente dal Consorzio, sempre che esso risulti essere stato alloggiato secondo quanto previsto dal presente regolamento; diversamente, le spese per la sua sostituzione sono a carico dell'utente.
- 16.5 E' vietata la fornitura di acqua potabile ad utenti sprovvisti di contatore. Il Consorzio provvede alla installazione del contatore presso gli utenti che eventualmente ne sono sprovvisti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le relative spese sono a carico degli utenti.
E' pure vietata l'installazione di uno o più contatori secondari a valle del contatore esistente e principale. Il Consorzio provvede ad installare, a spese degli utenti interessati, tanti contatori quante sono le unità immobiliari servite, salvo che gli utenti stessi non si accordino tra loro per la fatturazione del consumo di acqua potabile al solo titolare del contatore principale.

Art.17 COLLOCAZIONE DEL CONTATORE

- 17.1 Il contatore è collocato nel punto individuato dal Consorzio, valutate le esigenze dell'utente, ma comunque sempre a confine della proprietà privata e nel punto più vicino alla condotta adduttrice, in corrispondenza di un accesso carraio o pedonale esistente o di futura realizzazione. Esso deve essere alloggiato in un pozzetto interrato avente dimensioni minime interne di cm.60x60, posto ad una profondità massima di cm.55 dal piano di calpestio e completo di idoneo coperchio che ne consenta una agevole ispezione.

- 17.2 Il Consorzio ha facoltà di spostare il contatore -a proprie spese- se, per modifiche ambientali o per esigenze di maggior sicurezza o di adeguamento degli impianti in genere, il luogo ove esso è stato inizialmente collocato non risulta più idoneo.
- 17.3 L'utente deve adottare ogni provvedimento affinché il contatore sia facilmente accessibile ed ispezionabile e non subisca danni di alcun genere.
- 17.4 Il contatore preesistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non collocato a confine della proprietà privata, deve essere spostato quando:
- a) il tratto di condotta esistente a monte del contatore, sia che si trovi in area privata che in area pubblica o di uso pubblico, debba essere riparata; in tal caso il Consorzio provvede, a sue spese, ad alloggiare e/o a sostituire il contatore; l'utente provvede, a propria cura e spese ed entro i successivi 5 giorni, all'eventuale collegamento dell'impianto idraulico al punto di consegna, nonché a riparare la condotta nel caso in cui il guasto interessi il tratto sito in proprietà privata.
 - b) il Consorzio costruisca una nuova condotta di derivazione per dismetterla un'altra già esistente; in tal caso il Consorzio predispose un nuovo allacciamento fino al confine della proprietà privata dell'utente. Quest'ultimo provvede, a propria cura e spese ed entro i successivi 30 giorni, alla posa del pozzetto di alloggiamento del contatore (se prevista all'interno della proprietà privata) e al relativo collegamento all'impianto idrico interno;
 - c) vengano riscontrate anomalie dell'impianto a monte del contatore, quali by-pass con altri servizi, allacciamenti abusivi ecc.; in tal caso le spese di spostamento del contatore sono a totale carico dell'utente; è fatta salva l'eventuale azione penale da parte del Consorzio;
 - d) la collocazione del contatore non sia idonea a:
 - garantire una sua adeguata protezione da agenti atmosferici (gelo);
 - garantire le necessarie condizioni igieniche, a causa della sua vicinanza a concimaie, fognature, etc.;
 - permetterne la lettura o la manutenzione;in tali casi le spese di spostamento del contatore sono a totale carico dell'utente;
 - e) l'edificio ove si trova è oggetto di ristrutturazione o di restauro; in tal caso le spese di spostamento del contatore sono a totale carico dell'utente.
- E' comunque fatto salva la disposizioni di cui all'art. 14 comma 2.

17.5 Per complessi edilizi superiori a n.10 utenze, i singoli contatori possono essere collocati anche all'interno del fabbricato, in apposito locale idoneo e coibentato reso accessibile in qualsiasi momento al personale addetto per rilievi dei consumi d'acqua nonché per verifiche, controlli e quant'altro risultasse necessario od indispensabile ad assicurare il regolare svolgimento del servizio.

Nelle unità immobiliari superiori a 10 utenze, oltre ai singoli contatori dovrà essere installato anche un contatore generale di controllo posizionato a confine della proprietà privata come prescritto dal precedente comma 1), mentre il tratto di linea idrica dopo il citato contatore generale dovrà essere realizzato e protetto da un'apposita guaina, secondo le prescrizioni del Consorzio, in modo tale da consentire l'agevole sfilamento della tubazione garantendo eventuali e rapide riparazioni o manutenzioni della stessa.

Le eventuali manutenzioni e/o riparazioni che dovessero interessare il tratto di condotta dopo il contatore generale potranno essere eseguite esclusivamente dagli addetti o dagli incaricati del Consorzio con spese a carico delle Utenze.

Queste ultime dovranno adottare ogni provvedimento affinché il tratto di condotta situato dopo il contatore generale sia in ogni momento facilmente accessibile ed ispezionabile costituendo il medesimo servitù a favore del Consorzio.

Art.18 LETTURA DEL CONTATORE

- 18.1 La lettura del contatore è effettuata da personale incaricato dal Consorzio, senza necessità di preavviso all'utente. Il personale addetto alla lettura deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Consorzio.
- 18.2 Se il personale addetto alla lettura non può accedere al contatore, per motivi diversi da quelli previsti all'art.22 comma 2, consegna all'utente un apposito avviso o una cartolina per la "autolettura" che quest'ultimo è tenuto a compilare e a restituire al Consorzio entro 15 giorni.
- 18.3 Qualora i dati indicati nella cartolina di "autolettura" risultino volutamente alterati al fine di conseguire indebiti vantaggi, all'utente sarà applicata la penalità prevista dall'art.38.

Art.19 INDICAZIONI DEL CONTATORE

- 19.1 L'utente è tenuto a pagare il corrispettivo relativo al consumo d'acqua potabile rilevato dal contatore, anche se dovuto a perdite dell'impianto a valle del contatore stesso.
- 19.2 L'utente è tenuto a comunicare prontamente al Consorzio l'eventuale arresto del contatore. Per il periodo di mancato funzionamento del contatore, il conteggio del consumo d'acqua è effettuato tenendo conto dei consumi medi di utenze similari per analogo periodo, solo quando non siano disponibili dati attendibili sui consumi dell'utenza specifica relativi allo stesso periodo dell'anno precedente, nel qual caso si fa riferimento a quest'ultimo.

Art.20 CONTROLLO DEL CONTATORE

- 20.1 Il Consorzio si riserva la facoltà di sostituire il contatore o di sottoporlo in qualsiasi momento ad opportune verifiche, assumendosene ogni onere.
- 20.2 Quando l'utente ritiene che il contatore non funzioni in modo regolare, richiede per iscritto al Consorzio di eseguire le opportune verifiche mediante impiego di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.
Tali verifiche sono eseguite entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, accompagnata dalla quietanza di versamento della somma di Euro 103,29.= (centotre/29) più l'iva di legge quale contributo sulle spese; l'utente, o un suo incaricato, può assistere alle predette verifiche.
Dell'esito delle verifiche è redatto apposito verbale, che l'utente o il suo incaricato, se presente, è invitato a sottoscrivere.

Il Consorzio invia all'utente copia del verbale delle operazioni di verifica, nel caso egli o un suo incaricato non sia stato presente alle predette operazioni o si sia rifiutato di sottoscrivere il verbale.

Se la verifica conferma l'irregolare funzionamento del contatore, l'onere sostenuto per le prove e le riparazioni necessarie nonché per la eventuale sostituzione del contatore sono a carico del Consorzio, che provvederà a restituire la somma versata quale contributo sulle spese e ad effettuare il conguaglio delle somme pagate dall'utente per un periodo di tempo comunque non superiore ad un anno.

Il conguaglio è effettuato tenendo conto del consumo medio rilevato l'anno precedente per analogo periodo o, in mancanza di dati, sulla scorta dei consumi medi di utenze simili per lo stesso periodo.

Se l'errore di rilevazione è contenuto nel limite di tolleranza del $\pm 5\%$, per i contatori a classe metrologica B, e del $\pm 2\%$, per quelli a classe metrologica C (in base ai dati indicati nella Direttiva del Consiglio dei Ministri del 17-12-1974), le spese per la verifica e l'eventuale riparazione del contatore sono a carico dell'utente.

CAPO IV – COMPORTAMENTO DELL'UTENTE

Art.21 NORME DI COMPORTAMENTO DELL'UTENTE

- 21.1 L'utente è consegnatario del contatore installato presso l'unità immobiliare di sua pertinenza; è quindi responsabile degli impianti posti a valle dello stesso e ha l'onere di proteggere il contatore nonché i relativi accessori e manufatti.
E' tenuto ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati e a comunicare prontamente al Consorzio ogni irregolarità riscontrata.
- 21.2 L'utente è inoltre tenuto a:
- a) rispettare le disposizioni igienico-sanitarie dettate dall'Autorità competente o dal Consorzio circa l'uso dell'acqua potabile;
 - b) consentire l'accesso al contatore, e mantenere puliti e sgombri i pozzetti e le nicchie in cui è alloggiato il contatore;
 - c) proteggere dal gelo il contatore non alloggiato in pozzetto conforme alle disposizioni del presente regolamento, utilizzando idoneo materiale isolante;
 - d) comunicare prontamente al Consorzio la presenza di danni o guasti all'allacciamento (a partire dalla presa alla condotta principale e fino al contatore, accessori compresi), al fine di permettere le tempestive riparazioni;
 - e) installare apposite valvole di non ritorno, onde evitare rischi di riflusso dell'acqua potabile dall'impianto interno alla rete di distribuzione;
 - f) risarcire al Consorzio eventuali danni derivanti da propria incuria o negligenza, nonché le spese per i relativi sopralluoghi, riparazioni, modifiche degli impianti e degli apparecchi;
 - g) eseguire esternamente al vano alloggio del contatore e a valle dello stesso i collegamenti equipotenziali, dalle tubazioni metalliche al dispersore di terra, previsti dalle norme CEI 64/12 del luglio 1993;
 - h) installare eventuali riduttori di pressione, atti a salvaguardare gli impianti e le condotte interne da sbalzi di pressione o altro; il Consorzio è infatti esente da ogni responsabilità per danni occorsi all'utente in seguito a sbalzi di pressione dell'acqua circolante nelle tubazioni.
- 21.3 L'utente deve evitare:
- a) qualsiasi manomissione, alterazione o rottura dell'allacciamento. L'utente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti al Consorzio a causa della manomissione, alterazione, o rottura del tratto di allacciamento sito in proprietà privata, anche se dovuti all'intervento di terzi (*culpa in vigilando*);
 - b) il prelevamento, con qualsiasi impianto di aspirazione, di acqua potabile dalla rete idrica del Consorzio;
 - c) i collegamenti delle tubazioni dell'acqua potabile con fonti idriche autonome, o con impianti d'irrigazione;
 - d) la messa in opera, negli impianti interni, di serbatoi di stoccaggio o di recipienti comunicanti direttamente con la tubazione in arrivo, o di apparecchi che possano comportare, anche per periodi brevi, forti erogazioni;
 - e) la concessione dell'acqua potabile a terzi, o il suo utilizzo per scopi o in locali diversi da quelli indicati nel contratto di fornitura;

- f) l'installazione, all'interno del pozzetto o della nicchia di alloggio del contatore, di rubinetti portagomma o di qualsiasi altra apparecchiatura idraulica che impediscano la lettura o la manutenzione.

21.4 Il Consorzio può prescrivere agli utenti che svolgono lavorazioni speciali mediante manipolazione di liquidi di particolare pericolosità o che alimentano in diretta impianti anticendio l'installazione di una doppia valvola di non ritorno, ovvero particolari modalità costruttive dell'impianto. Spetta all'utente eseguire la manutenzione ed il controllo periodico di tali valvole e degli analoghi strumenti (quali "disconnettori idraulici") atti ad evitare il riflusso di acqua in rete di distribuzione. Se l'utente non rispetta le prescrizioni impartite, il Consorzio, previa diffida, può sospendere l'erogazione dell'acqua potabile al fine di salvaguardare la rete idrica da possibili inquinamenti.

Art.22 VIGILANZA

- 22.1 Il Consorzio può effettuare ispezioni agli impianti e agli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua potabile ed installati all'interno della proprietà privata. Il personale addetto, munito di tesserino di riconoscimento –previo accordo con l'utente-, può pertanto accedere alla proprietà privata per eseguire le periodiche rilevazioni del consumo d'acqua e per accertare l'eventuale presenza di alterazioni e guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, o comunque per assicurarsi del regolare funzionamento dell'impianto erogatore.
- 22.2 Se l'utente si oppone ai suddetti rilievi e controlli, il Consorzio ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua potabile -con preavviso di almeno 2 giorni- fino a quando essi siano permessi e senza che per questo l'utente possa pretendere alcun indennizzo.
- 22.3 Se i rilievi ed i controlli non sono comunque consentiti entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta sospensione dell'erogazione di acqua potabile, il Consorzio ha facoltà di risolvere il contratto di somministrazione.

CAPO V – USO DELL'ACQUA EROGATA

Art.23 UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE

- 23.1 Il Consorzio fornisce l'acqua potabile per uso:
- a) Domestico;
 - b) Pubblico;
 - c) Cantiere;
 - d) Commerciale/direzionale/produttivo (ossia artigianale ed industriale);
 - e) Allevamento zootecnico;
 - f) Antincendio;
 - g) Idrante stradale;
 - h) Speciale.
- 23.2 La fornitura ad uso domestico avviene presso le unità residenziali, per fini alimentari ed igienici.
- 23.3 La fornitura ad uso pubblico è accordata agli Enti pubblici e agli altri Enti la cui attività non ha scopo di lucro.
- 23.4 La fornitura ad uso cantiere è accordata ai titolari di concessione/autorizzazione edilizia o all'impresa costruttrice. La fornitura è accordata anche ai soggetti che hanno presentato denuncia di inizio attività, ai sensi della legge n.662/96, o alle imprese costruttrici incaricate di eseguire i lavori.
- 23.5 La fornitura ad uso commerciale/direzionale è accordata ai titolari di negozi, studi professionali, pubblici esercizi, ecc. La fornitura ad uso produttivo è accordata per i servizi dell'azienda e per i processi di lavorazione che richiedono l'impiego di acqua potabile (esempio: cantine, caseifici, macellerie, etc.).
- 23.6 La fornitura ad uso allevamento zootecnico è accordata a chi esercita tale attività.
- 23.7 La fornitura per uso antincendio è accordata a chi ne fa richiesta; quella per il funzionamento degli idranti stradali è accordata agli Enti Pubblici. La fornitura per uso antincendio è subordinata alla reale capacità della rete idrica di erogare acqua alla pressione prescritta dalle norme vigenti in materia. La fornitura è accordata a titolo provvisorio, fino a che l'utente non adotta soluzioni alternative di approvvigionamento d'acqua per uso antincendio, secondo quanto previsto dal d.lgs.n.152/99.
- 23.8 La fornitura per uso speciale è accordata a chi ne fa richiesta per motivi eccezionali o occasionali (sagre paesane, circhi, manifestazioni culturali e sportive, cantieri mobili, ecc.) per un periodo massimo di 3 mesi e previa stipula di apposito contratto.

Art.24 TARIFFA DELL'ACQUA POTABILE

24.1 La tariffa per l'uso dell'acqua potabile è stabilita dal Comune secondo le seguenti tipologie d'uso e fasce di consumo:

□ USO DOMESTICO/PUBBLICO:

- fino a mc. 72/anno (tariffa agevolata)
- oltre mc. 72/anno e fino a mc.180/anno (tariffa base)
- oltre mc. 180/anno e fino a mc.300/anno (tariffa eccedente)
- oltre mc. 300/anno (tariffa super)

□ USO ALLEVAMENTO ZOOTECNICO:

- tariffa unica agevolata pari al 50% della tariffa base per uso domestico

□ USO AGRICOLO:

- fino a mc. 72/anno (tariffa agevolata)
- da mc. 73/anno e fino a mc.180/anno (tariffa base)
- oltre mc.180/anno (tariffa eccedente)

□ USO COMMERCIALE/DIREZIONALE/PRODUTTIVO:

- fino a mc. 72/anno (tariffa base)
- da mc. 73/anno e fino a mc.180/anno (tariffa eccedente)
- oltre mc.180/anno (tariffa super)

□ USO ANTINCENDIO:

- la fornitura è gratuita, senza limiti di volume, per lo spegnimento di incendio, accertato dal Consorzio o documentato.
- fino a mc.180/anno (tariffa base commerciale per prove tecniche)
- oltre mc.180/anno (tariffa eccedenza commerciale)
- per allacciamenti sprovvisti di contatore si applica una tariffa fissa annua

□ USO CANTIERE EDILE:

- fino a mc. 180/anno (tariffa base)
- da mc. 180/anno e fino a mc.300/anno (tariffa eccedente)
- oltre mc. 300/anno (tariffa super)

□ USO SPECIALE:

- fino a mc. 100 compresi nelle spese di attivazione;
- per consumi superiori a 100 mc. si applica la tariffa fissa pari a quella base prevista per l'uso commerciale.

24.2 Il corrispettivo di consumo per l'utente che utilizza promiscuamente l'acqua potabile erogata è determinato secondo la tariffa più onerosa tra quelle stabilite per gli usi effettivamente riscontrati.

Art.25 FATTURAZIONE

25.1 Per il pagamento del corrispettivo relativo al consumo d'acqua e dei relativi canoni ed imposte, il Consorzio invia al domicilio dell'utente apposite fatture periodiche nelle

quali è indicata la scadenza di pagamento. Salva diversa disposizione contrattuale, il luogo ove è fornita l'acqua potabile è considerato a tutti gli effetti domicilio dell'utente.

Art.26 MINIMO CONSUMO FATTURABILE O QUOTA FISSA

26.1 L'utente, indipendentemente dal consumo effettuato, è tenuto a pagare un corrispettivo minimo pari al risultato del prodotto tra la tariffa relativa all'uso indicato in contratto e la quantità d'acqua relativa al corrispondente primo scaglione della tabella di cui all'art.24, oltre al canone di noleggio ed all'I.V.A.

Art.26 bis QUOTA FISSA - SUPERAMENTO DEL MINIMO IMPEGNATO NEGLI USI DOMESTICI

26 bis.1 l'attuale canone per nolo contatore prenderà il nome di quota fissa e verrà applicata ad ogni singola unità d'utenza secondo le prescrizioni previste dalla delibera C.I.P.E. n. 52 del 4 Aprile 2001.

Art.27 FUGHE D'ACQUA POTABILE OCCULTE

27.1 Qualora il consumo d'acqua potabile sia stato causato anche da perdite non visibili (cosiddette fughe d'acqua potabile occulte) ma accertate dal personale tecnico del Consorzio, l'utente ha diritto, per una sola volta ogni quinquennio, ad un abbuono tariffario secondo le modalità previste dalla tabella B.

Art.28 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

28.1 Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato dal cliente, entro il termine di scadenza indicato nella fattura, mediante versamento in conto corrente postale intestato al Consorzio o presso la Tesoreria del Consorzio stesso.

28.2 Al cliente che provvede al pagamento in ritardo verranno addebitati nella successiva fattura gli interessi di mora al tasso legale maggiorato di cinque punti.

28.3 Inoltre, al momento della verifica dei clienti morosi verrà inviata una diffida di pagamento addebitando la somma di euro 30,00.= a titolo di rimborso spese.

28.4 L'addebito del rimborso spese di cui sopra non verrà applicato qualora il cliente moroso provveda al pagamento della fattura prima del ricevimento della diffida e lo comunichi tempestivamente per iscritto al Consorzio.

Art.29 FORNITURA AD USO ANTINCENDIO

29.1 Fatto salvo quanto disposto dall'art.23 comma 7, è consentita la fornitura ad uso antincendio mediante:

- a) allacciamento con vasca di accumulo, provvisto di contatore;
- b) allacciamento senza vasca di accumulo, sprovvisto di contatore (per gli impianti esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento);
- c) allacciamento senza vasca di accumulo, provvisto di contatore;
- d) allacciamento per idranti pubblici sprovvisto di contatore.

29.2 Il dimensionamento dell'allacciamento ad uso antincendio dovrà essere indicato dal richiedente in funzione delle proprie esigenze e sotto la propria responsabilità. Ogni

allacciamento antincendio per uso privato sarà dotato di un contatore di controllo, fornito ed installato dal Consorzio, necessario per verificare eventuali ingiustificati consumi d'acqua; tale contatore è installato a confine della proprietà privata e nel punto più vicino alla condotta di adduzione, in prossimità di un accesso carraio o pedonale. Tutti gli allacciamenti per uso privato sprovvisti di contatore, le bocche antincendio e gli idranti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere dotati di sigillo applicato dal Consorzio che potrà essere rimosso solo per lo spegnimento di incendi.

- 29.3 Tutti gli utenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono dotati di impianto antincendio con vasca di accumulo sprovvista di contatore devono chiederne l'installazione al Consorzio entro un anno dalla predetta data. Diversamente il Consorzio potrà, previo preavviso scritto, rimuovere l'allacciamento antincendio direttamente dalla condotta principale.

Art.30 ATTIVAZIONE DELL'ALLACCIAMENTO AD USO ANTINCENDIO

- 30.1 Dalla data di installazione del contatore e dei relativi accessori, l'utente è l'unico responsabile dell'impianto.
- 30.2 L'utente è tenuto ad accertarsi che la saracinesca di pertinenza del Consorzio sia costantemente mantenuta in posizione di "aperto".
- 30.3 Per verificare la funzionalità e l'efficienza dell'impianto ad uso antincendio, l'utente deve effettuare periodiche prove di portata. A tal fine, l'utente di impianto ad uso antincendio sprovvisto di contatore chiede al Consorzio di rimuovere i sigilli. La richiesta va formulata per iscritto almeno 5 giorni prima della data programmata per la prova e comporta il pagamento al Consorzio del corrispettivo di Euro 25,82.= (venticinque/82), quale diritto di chiamata.

Art.31 USO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO

- 31.1 Gli impianti antincendio possono essere utilizzati anche per domare incendi scoppiati su proprietà di terzi.
- 31.2 Per lo spegnimento di incendi, l'utente di impianto antincendio può utilizzare gratuitamente l'acqua potabile nella quantità e alla pressione consentita dalla rete adduttrice pubblica e dall'impianto stesso, senza che al Consorzio possa essere attribuita alcuna responsabilità per insufficiente pressione o inadeguato dimensionamento dell'allacciamento.
- 31.3.1 L'utente che per lo spegnimento di incendio abbia fatto uso di bocca antincendio sigillata deve darne comunicazione scritta al Consorzio entro 8 giorni per far apporre nuovi sigilli all'impianto.

Art.32 FORNITURA PER USO CANTIERE

- 32.1 La fornitura d'acqua per uso cantiere è concessa per un periodo massimo di tre anni, salvo rinnovo.

- 32.2 Di norma, l'allacciamento è realizzato secondo le dimensioni e le modalità indicate all'art.17, onde consentirne l'utilizzo in via definitiva anche dopo che l'edificio è stato dichiarato abitabile o agibile.
- 32.3 Appena ultimati i lavori oggetto di concessione e/o di autorizzazione, l'utente ne da comunicazione al Consorzio per l'eventuale trasformazione d'uso dell'allacciamento o per la sua rimozione.

Art.33 FORNITURA PER USI SPECIALI

- 33.1 Per ottenere la fornitura d'acqua per usi speciali, il richiedente presenta domanda al Consorzio allegando la documentazione che ne attesta l'esigenza.

CAPO VI – SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Art.34 INTERRUZIONI, RIDUZIONI, SOSPENSIONI DELLA EROGAZIONE

- 34.1 Di norma, l'acqua potabile è fornita in via continuativa, secondo i requisiti qualitativi fissati dalla legge ed alle condizioni di pressione e di portata consentite dalla rete di distribuzione.
- 34.2 Il Consorzio può comunque e in qualsiasi momento ridurre la pressione oppure sospendere od interrompere l'erogazione dell'acqua per cause di forza maggiore o per eseguire interventi sulla rete e sugli impianti. Se la sospensione, l'interruzione o la riduzione all'erogazione è programmata, il Consorzio ne dà avviso all'utenza almeno 2 giorni prima, nelle forme ritenute più celeri ed efficaci. Nel caso in cui la sospensione o l'interruzione si protragga per più di 24 ore, il Consorzio è tenuto a garantire fonti alternative di approvvigionamento per il solo uso alimentare.
- 34.3 Le utenze che hanno necessità di garantirsi la continuità dell'erogazione di acqua potabile, sono tenute a dotarsi di una vasca di accumulo opportunamente dimensionata secondo le loro esigenze, nel rispetto delle norme riportate all'art.21.
- 34.4 In caso di riduzione della pressione, di sospensione od interruzione dell'erogazione d'acqua per i motivi di cui al precedente comma 2, l'utente non ha diritto ad alcun indennizzo.

Art.35 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER MOROSITÀ E SUA RIATTIVAZIONE

- 35.1 Se l'utente è in ritardo con il pagamento del corrispettivo dovuto, il Consorzio gli invierà una lettera di sollecito, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, avvertendolo che se il ritardo persiste per ulteriori 30 giorni verrà sospesa la erogazione d'acqua.
- 35.2 L'utente moroso può ottenere la riattivazione della fornitura entro 2 giorni lavorativi dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle relative spese, dei corrispettivi arretrati dovuti al Consorzio, nonché del rimborso di eventuali oneri da quest'ultimo sostenuti per ottenere ragione del suo credito.

Art.36 SOSPENSIONE FORZATA DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE

- 36.1 Il Consorzio può sospendere l'erogazione dell'acqua potabile, con obbligo di preavviso di almeno 2 giorni e fatta salva l'eventuale azione penale, anche nei seguenti casi:
- a) se risulti compromesso, per difetti o guasti imputabili all'impianto interno, il servizio di erogazione d'acqua nei confronti di altri utenti;
 - b) se risulti manomesso o danneggiato l'allacciamento o il contatore, o risultino rimossi i sigilli apposti a quest'ultimo;

- c) se il contatore fornito dal Consorzio risulti essere stato sostituito con altro diverso;
- d) se l'utente, subentrato al precedente, non regolarizza la propria posizione entro il termine di 30 giorni;
- e) se l'allacciamento ed il contatore si trovano in posizione non idonea, a seguito di modifiche eseguite arbitrariamente dall'utente e sempre che questo si rifiuti di adeguarli alle prescrizioni del Consorzio;
- f) se la fornitura di acqua potabile venga utilizzata per usi diversi da quelli previsti dal contratto;
- g) se non sia stato installato il contatore o non risulti stipulato il contratto di fornitura;
- h) se l'utente risulti irreperibile e in mora;
- i) se l'utente non esegue quanto indicato all'art. 17, comma 4 lettere a) e b), entro i termini assegnati.
- j) se l'utente non esegue gli interventi di cui all'art. 14 comma 2, di sua competenza.

- 36.2 Il Consorzio può sospendere l'erogazione dell'acqua potabile - senza obbligo di preavviso- in caso di inquinamento idrico, anche solo presunto.
- 36.3 Nei casi suddetti l'utente non può pretendere alcun risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione d'acqua.
- 36.4 Le spese per l'eventuale riattivazione del servizio sono a carico dell'utente e devono essere corrisposte anticipatamente al Consorzio.

CAPO VII – RECLAMI E PENALITA'

Art.37 RECLAMI

- 37.1 L'utente che intende esporre reclamo al Consorzio deve farlo per iscritto; diversamente il reclamo non sarà considerato, anche se rivolto direttamente al personale del Consorzio in occasione di visite di controllo o di sopralluoghi. Ai reclami è data risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento.
- 37.2 Se l'utente ritiene che i consumi indicati in fattura non siano quelli effettivi, può chiedere al Consorzio di effettuare una verifica ai sensi dell'art.20 ed ottenere, nel frattempo, la sospensione del pagamento della fattura stessa. La richiesta viene accettata se formulata come prescritto all'art.20 comma 2, e presentata entro i 5 giorni precedenti al termine di pagamento indicato in fattura. Nel caso la verifica suddetta dimostri che il consumo rilevato dal contatore è corretto, l'utente provvede al pagamento della fattura entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di conferma del dato rilevato; in caso di ritardo nel pagamento egli dovrà corrispondere gli interessi di mora.

Art.38 PENALITA'

- 38.1 Le violazioni alle norme del presente regolamento comportano l'applicazione delle penalità previste nella tabella A.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art.39 MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA

- 39.1 Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare le presenti condizioni di fornitura del servizio, sentita l'Associazione Consumatori Utenti, e di darne comunicazione agli utenti.
- 39.2 L'utente che non intenda accettare le nuove condizioni di fornitura può recedere dal contratto di fornitura.

Art.40 DECORRENZA

- 40.1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.

Art.41 NORMA DI RINVIO

- 41.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia.

Art.42 NORMA FINALE

- 42.1 Salvo quanto previsto all'art.16 comma 1, terzo periodo, all'art.17 comma 1 e all'art.29 comma 1 lettera b), il presente regolamento si applica anche alle utenze attivate prima della sua entrata in vigore.

TABELLA A) PENALITA'

- *per riscontrata rimozione dei sigilli e manomissione del contatore e/o dei relativi organi di manovra (vedi art. 16 e art.36):*
si applica la penalità di Euro 258,23.=, con facoltà di sospensione della fornitura.
- *per accertate anomalie all'impianto (vedi art. 17 comma 4 lettera c):*
si applica la penalità di Euro 258,23.=
- *per alterazione dei dati nella cartolina di autolettura (vedi art. 18):*
si applica la penalità di Euro 103,29.=;
- *per violazione di quanto previsto all'art. 21, comma 3, lettere b), d), e), f).:*
si applica la penalità di Euro 258,23.= per ciascuna violazione.
- *per violazione di quanto previsto all'art. 21, comma 3, lettera c):*
si applica la penalità di Euro 516,46.=
- *per la rimozione del sigillo apposto all'idrante o alla bocca antincendio (vedi art. 29):*
si applica la penalità di Euro 516,46.=

TABELLA B)**ABBUONO SUI CONSUMI PER PERDITE D'ACQUA OCCULTE**

I consumi eccezionali di acqua potabile, superiori a tre volte il consumo medio accertato per la stessa utenza nell'ultimo biennio di fatturazione, provocati da rotture o guasti a tubazioni interrate a valle del contatore, imprevedibili e non accertabili da parte dell'utente di normale diligenza e previo accertamento e localizzazione della rottura o del guasto da parte del personale del Consorzio che stende apposito verbale, saranno fatturati come segue:

- a tariffa normale, per il consumo medio come sopra determinato;
- al 50% della tariffa base, per il restante consumo fino a 1.000 mc;
- al 15% della tariffa base, per il restante consumo oltre 1.000 mc.

DEFINIZIONI

ABUSIVO	non autorizzato. Esempio: <i>allacciamento abusivo.</i>
ALLACCIAMENTO	è l'opera di presa (inizia dalla tubazione principale di distribuzione e termina al contatore compreso). Sinonimi: raccordo, collegamento, connessione. Esempio: <i>spese di allacciamento.</i>
AUTOLETTURA	lettura del contatore eseguita dall'utente. Esempio: <i>lettura effettuata per mezzo d'autolettura.</i>
BY-PASS	passaggio. Esempio: <i>by-pass con altri servizi (permettere l'innesto, il passaggio di altri servizi)</i>
CESSAZIONE	Scioglimento di un contratto. Esempio: <i>disdire o volturare l'utenza in caso di cessazione.</i>
CORRISPETTIVO	compenso dovuto in proporzione a ciò che si è ricevuto. Esempio: <i>corrispettivo relativo al consumo d'acqua.</i>
DERIVAZIONE	condutture attraverso le quali si fa passare l'acqua potabile.
DINIEGO	negazione; mancato accoglimento. Esempio: <i>la comunicazione di diniego indica i motivi del mancato accoglimento della domanda.</i>
DISDETTA	scioglimento unilaterale, da parte di uno dei contraenti, di un contratto. Esempio: <i>Il contratto si intende automaticamente prorogato di anno in anno, a meno che l'utente non ne dia disdetta.....</i>
EROGAZIONE	fornitura. Esempio: <i>il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio.</i>
FATTURAZIONE	l'emissione di una fattura. Esempio: <i>il Consorzio emette fattura</i>
FORTUITA (CAUSA)	accidentale; successa per caso. Esempio: <i>danni alla condotta derivanti da causa fortuita.</i>
FORZA MAGGIORE (CAUSE DI)	cause che dipendono da fattori esterni e non dalla volontà del soggetto. Esempio: <i>sospendere il servizio per cause di forza maggiore.</i>
IDRANTE	apparecchio installato su una tubazione d'acqua potabile, che permette l'attacco di una lancia per l'estinzione d'incendi. Esempio: <i>tariffa per la concessione di ciascuna bocca antincendio o idrante.</i>
INTERROMPERE	far cessare. Esempio: <i>interrompere l'erogazione d'acqua.</i>
ISTRUTTORIA	ricercare elementi per valutare la domanda. Esempio: <i>la domanda è istruita al personale del Consorzio.</i>

LETTURISTA	incaricato di leggere i contatori. Esempio: <i>le cartoline lasciate dal letturista.</i>
MANOMISSIONE	azione del manometro. Esempio: <i>la rottura dei sigilli o la manomissione del contatore.</i>
MISURATORE	strumento di misurazione per grandezze fisiche. Esempio: <i>chiudere il rubinetto del misuratore.</i> Si trova anche: <i>apparecchio di misura, apparecchio misuratore, contatore di misura, strumento di misura, contatore di utenza.</i>
MORA	ritardo nell'adempiere ad un obbligo. Esempio: <i>in caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora.</i>
MONTE (A)	situato prima di un determinato punto di riferimento. Esempio: <i>condotta a monte del contatore (cioè tratto di condotta situato tra la tubazione principale ed il contatore).</i>
NOLO	noleggio Esempio: <i>nolo del contatore.</i>
POSA	collocazione in un punto, in un posto determinato Esempio: <i>posa contatore.</i>
POZZETTO DI ALLOGGIAMENTO	cavità ove è posizionato il contatore Esempio: <i>tenere pulito il pozzetto di alloggiamento.</i>
PRESA	apertura, valvola o altro dispositivo, che serve a derivare parte di un fluido da un ambiente in un altro, per utilizzarlo. Esempio: <i>tubazione di presa o opera di presa.</i>
RECLAMO	protesta, lagnanza. Esempio: <i>l'utente che intende esporre reclamo</i>
RIATTIVAZIONE	attivare di nuovo; riallacciare Esempio: <i>riattivazione del servizio.</i>
RISOLUZIONE	scioglimento Esempio: <i>risoluzione del contratto.</i>
PENALITA'	addebito per chi viola una norma. Esempio: <i>per la violazione all'art..... del regolamento si applica una penalità di £.....</i>
SOSPENDERE	interrompere momentaneamente. Esempio: <i>sospendere l'erogazione dell'acqua</i>

SERVITU'	nel linguaggio giuridico è il peso (onere) posto sopra un fondo (definito servente) a favore di un altro fondo (definito dominante) appartenente ad altra persona. Esempio: <i>servitù di acquedotto.</i>
SOLLECITARE	l'azione del sollecitare; far pressione perché qualcosa sia fatto al più presto. Esempio <i>sollecito di pagamento.</i>
SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI)	nel linguaggio giuridico, contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra prestazioni periodiche o continuative.
STIPULAZIONE	atto con il quale si realizza un accordo Esempio: <i>stipula del contratto di fornitura.</i>
SUBENTRO	il subentrare ad altra persona; entrare al posto di un'altra persona per sostituirla Esempio: <i>subentro di utenza.</i>
UNITA' IMMOBILIARE	parti in cui è suddiviso un edificio, aventi uguale o diversa destinazione d'uso Esempio: <i>un condominio è diviso in tante unità immobiliari quanti sono gli appartamenti che lo compongono; un edificio costituito da abitazione e negozio è costituito da due unità immobiliari; due edifici tra loro distinti costituiscono unità immobiliari a sé stanti.</i>
USO PROMISCUO DI ACQUA POTABILE	es. utilizzo dell'acqua sia per uso domestico che per uso zootecnico il cui consumo sia rilevato da un unico contatore, anziché da due distinti contatori.
UTENTE	chi usufruisce di un servizio Esempio: <i>utente del servizio idrico.</i>
VALLE (A)	situato dopo un punto di riferimento. Esempio: <i>tubazione situata a valle del contatore (cioè tratto di condotta situata tra il contatore e l'impianto idrico interno all'edificio).</i>
VALVOLA DI NON RITORNO	detta anche valvola di ritegno o valvola di ritenuta, è quel "dispositivo che nelle tubazioni impedisce il riflusso del fluido trasportato".

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – oggetto del regolamento pagina 2

CAPO II – NORME RELATIVE AL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 2 – domanda di fornitura di acqua potabile pagina 2

Art. 3 – istruttoria della domanda pagina 2

Art. 4 – accoglimento o diniego della domanda pagina 2

Art. 5 – stipulazione contratto di fornitura acqua potabile e attivazione servizio pagina 3

Art. 6 – durata del contratto di fornitura pagina 3

Art. 7 – servitù pagina 3

Art. 8 – spese di allacciamento pagina 4

Art. 9 – cessazione dell'utenza pagina 4

Art.10 – subentro di utenza pagina 4

Art.11 – risoluzione del contratto di fornitura pagina 4

CAPO III – DISPOSIZIONI TECNICHE

Art.12 – punto di consegna pagina 5

Art.13 – criteri per la posa di condotte in area di lottizzazione pagina 5

Art.14 – manutenzione delle opere di allacciamento pagina 5

Art.15 – spostamento delle opere di allacciamento pagina 5

Art.16 – contatore pagina 6

Art.17 – collocazione del contatore pagina 6

Art.18 – lettura del contatore pagina 7

Art.19 – indicazioni del contatore pagina 8

Art.20 – controllo del contatore pagina 8

CAPO IV - COMPORTAMENTO DELL'UTENTE

Art.21 – nome di comportamento dell'utente	pagina 9
Art.22 – vigilanza	pagina 10

CAPO V – USO DELL'ACQUA EROGATA

Art.23 – utilizzo dell'acqua potabile	pagina 11
Art.24 – tariffa dell'acqua potabile	pagina 12
Art.25 – fatturazione	pagina 12
Art.26 – minimo consumo fatturabile	pagina 12
Art.26 bis – quota fissa	pagina 13
Art.27 – fughe d'acqua potabile occulte	pagina 13
Art.28 – pagamento del corrispettivo	pagina 13
Art.29 – fornitura per uso antincendio	pagina 13
Art.30 – attivazione e allacciamento ad uso antincendio	pagina 14
Art.31 – uso degli impianti antincendio	pagina 14
Art.32 – fornitura per uso cantiere	pagina 14
Art.33 – fornitura per usi speciali	pagina 15

CAPO VI – SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Art.34 – interruzioni, riduzioni, sospensioni della erogazione	pagina 16
Art.35 – sospensione del servizio per morosità e sua riattivazione	pagina 16
Art.36 – sospensione forzata dell'erogazione dell'acqua potabile	pagina 16

CAPO VII – RECLAMI E PENALITA'

Art.37 – Reclami	pagina 18
Art.38 – Penalita'	pagina 18

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art.39 – modifiche delle condizioni di fornitura	pagina 19
Art.40 – decorrenza	pagina 19
Art.41 – norma di rinvio	pagina 19
Art.42 – norma finale	pagina 19
Tabella A – penalità	pagina 20
Tabella B – abbuono sui consumi per perdite occulte	pagina 21
Definizioni	pagina 22
Indice	pagina 25